

Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" Annualità 2019

FAQ

Domanda	Risposta
<p>1. Le Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" annualità 2019 possono comportare delle implicazioni e delle relazioni anche per l'annualità 2018?</p>	<p>Le Linee Guida annualità 2019 riguardano esclusivamente l'annualità di riferimento, mentre per l'annualità 2018 si fa riferimento alle Linee Guida del 22 novembre 2018 e alle integrazioni del 27 maggio 2019.</p>
<p>2. La durata del PaIS/RdC può eccedere la durata dell'erogazione del beneficio, in analogia con il progetto personalizzato previsto per il Reddito di Inclusione. Pertanto, possono proseguire tutti gli interventi in esso previsti?</p>	<p>Si conferma la possibilità che la durata del PaIS/RdC possa eccedere la durata dell'erogazione del beneficio con tutti gli interventi in esso previsti. Si ricorda, inoltre, che, ricorrendone le condizioni, il beneficio del RdC può essere fruito per ulteriori diciotto mesi, dopo un periodo di sospensione di trenta giorni. In ogni caso, in ragione delle condizioni di fragilità e di vulnerabilità del nucleo, un Patto che consideri un arco temporale più ampio potrebbe risultare auspicabile.</p>
<p>3. Come si connotano le spese per il potenziamento del Servizio di Segretariato sociale nel periodo di emergenza da COVID 19 in relazione alla programmazione e rendicontazione delle spese sostenute?</p>	<p>Il ruolo del Servizio di Segretariato sociale comporta un'attività di informazione e di orientamento per i cittadini. Nel periodo di emergenza da COVID 19, il potenziamento dell'attività di segretariato sociale è relativo all'ampliamento delle misure oggetto di informazione, che verrebbero a includere anche interventi compresi tra assistenza e previdenza, come la maggior parte delle indennità e degli interventi introdotti durante l'emergenza. Con riferimento a tale periodo le spese relative al potenziamento delle attività sopra delineato sono ammissibili.</p>
<p>4. Nelle Linee Guida è specificato che sono finanziabili con le risorse dell'avviso 3/2016 e 1/2019 PaIS del PON Inclusione interventi rivolti, oltre che ai beneficiari del RdC e del ReI, anche ai nuclei familiari e alle persone in povertà che presentino un ISEE inferiore ai 6000 euro o un'attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio sociale del Comune. Esistono indicazioni specifiche sulla attestazione di accertata condizione di indigenza, oppure questa è lasciata alla discrezionalità del case manager?</p>	<p>Si ritiene che possano essere adottate le modalità più consone a livello di ambito territoriale.</p>

<p>5. Ai fini della programmazione dell'utilizzo delle risorse, nella Piattaforma Multifondo è sufficiente la compilazione dello schema di sintesi? È necessario presentare qualche documento per l'eventuale riprogrammazione delle risorse?</p>	<p>Nella Piattaforma Multifondo è sufficiente la compilazione dello schema di sintesi e, opzionalmente, anche dello schema di PAL. Non si necessita dell'inserimento di ulteriori atti in caso di riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse.</p>
<p>6. Nell'ambito del Pronto Intervento sociale, si evidenzia che possono essere finanziati sostegni a persone e nuclei familiari in situazioni di emergenza sociale. Cosa si intende?</p>	<p>Gli interventi sono tutti attivati nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale, come chiarito nel paragrafo 2. Ad essi si aggiungono i servizi di segretariato sociale, gli unici ad essere rivolti ad una platea più ampia, intervenendo nella fase precedente la domanda del beneficio, e la valutazione multidimensionale, rivolta ai soli beneficiari RDC. Alcuni beneficiari del RDC possono necessitare di interventi di pronto intervento sociale (ad esempio accompagnamento a centri/strutture di pronta accoglienza).</p>
<p>7. Nell'attuazione dei PUC è possibile trasferire risorse ai singoli Comuni dell'Ambito Territoriale, con una rendicontazione delle spese al Comune capofila?</p>	<p>Nella programmazione delle risorse da destinare ai PUC, l'assemblea dei Sindaci potrà, con un unico atto di delega, procedere all'assegnazione di specifico budget ad ogni Comune. Analogamente a quanto previsto nella integrazione delle Linee Guida 2018, l'Ente delegato predisporrà la rendicontazione con le medesime regole e modalità descritte nelle Linee Guida, seppur presentate dall'Ente capofila. Ogni documento sarà intestato al Comune Delegato.</p>
<p>8. Con quali tempistiche saranno trasferite le risorse della QSFP annualità 2019? Vi sono dei vincoli di trasferimento in base allo stato di avanzamento dell'annualità 2018?</p>	<p>Le risorse dell'annualità 2019 potranno essere trasferite direttamente agli ATS o tramite le Regioni una volta che il MLPS ha avuto evidenza che siano iniziate le operazioni di rendicontazione relative all'annualità precedente nei singoli territori regionali.</p>
<p>9. Le risorse dell'Avviso 3/2016 possono essere impiegate anche per i PUC?</p>	<p>Il paragrafo VIII del decreto ministeriale 22 ottobre 2010 indica che gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC possono essere posti a carico del Fondo Povertà e del PON Inclusione. A tale riguardo, potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse dell'Avviso 1/2019 PaIS, in quanto successivo alla emanazione del D.L. 4/2019, che prevede l'attivazione dei PUC, con le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione.</p>
<p>10. Vi sono delle responsabilità operative legate alla rendicontazione degli Ambiti in Piattaforma Multifondo da parte delle Direzioni regionali?</p>	<p>Alle Regioni è consentita solo la visualizzazione delle risorse assegnate ad ogni Ambito e delle rendicontazioni che ogni Ambito è tenuto ad effettuare. Le Regioni non hanno possibilità di operare direttamente in Piattaforma. Le eventuali attività di valutazione da parte della Regione della coerenza</p>

	rispetto agli indirizzi forniti negli atti di programmazione regionali, non sono oggetto della piattaforma.
11. Con le risorse della QSFP può essere assunto personale amministrativo ? E in tal caso, in quale obiettivo deve essere rendicontato?	Il personale amministrativo può essere acquisito con le risorse QSFP purché destinato a compiti relativi ai beneficiari del RdC, e potrà essere rendicontato nelle priorità 2-3-4-5, ad esclusione della priorità 1 “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale”.
12. Eventuali risorse integrative per beneficiari di RdC sostenute dalla Regione devono essere rendicontate sulla piattaforma Multifondo?	La Piattaforma Multifondo consente la rendicontazione solo della QSFP e di altre risorse come l’Avviso 1/PaIS.
13. È necessario procedere a rimodulazioni della suddivisione delle risorse tra le cinque priorità se in corso di attuazione degli interventi si effettuano degli scostamenti rispetto a quanto programmato?	Si rimanda agli accordi con la rispettiva Regione la comunicazione di eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato in coerenza con gli indirizzi regionali. Pur non essendo obbligatorio procedere a rimodulazioni in corso di attuazione, si suggerisce, ai fini del monitoraggio della programmazione effettuata dagli ambiti sugli obiettivi attraverso la Piattaforma Multifondo, di chiedere l’intervento all’help-desk per sbloccare la programmazione e inserire le modifiche apportate. Ogni successiva modifica della fase di programmazione non inficia la rendicontazione già caricata a sistema.
14. Come devono essere considerate le convenzioni con i Soggetti del Terzo Settore che prevedono il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore?	Le convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale con il semplice rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sono equiparabili, a tutti gli effetti, agli altri accordi/convenzioni a titolo oneroso.
15. Possono essere rendicontati gli oneri assicurativi INAIL per i PUC attivati nel corso del periodo di sospensione della condizionalità?	Si ritiene che gli oneri sostenuti sulla base di propri accordi con INAIL possano essere contemplati e rendicontati nell’ambito degli oneri assicurativi. Tali oneri non sono sostenuti centralmente, non rientrando tra quelli coperti dalla determina INAIL di definizione del premio speciale unitario per i soggetti impegnati nei PUC beneficiari del Reddito di cittadinanza, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, n. 5. Infatti la circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020 e, in particolare all’art. 8 ne prevede la sospensione nel periodo di sospensione della condizionalità per emergenza epidemiologica Covid-19
16. Nei costi afferenti i tirocini di inclusione sociale sono previste le spese accessorie, la responsabilità civile, la copertura INAIL, visite mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, se posti a valere sulla QSFP. A tale riguardo, gli Ambiti	L’obbligo riguarda quello che i Comuni/Ambiti vogliono porre a carico del Fondo. Nel caso in cui le spese siano sostenute con il ricorso a fondi propri, i Comuni/Ambiti, pur considerando l’obbligatorietà delle spese, nulla devono comunicare e/o richiedere.

<p>Territoriali possono optare per una copertura dei costi con propri fondi, senza esporre i costi stessi, oppure, stante l'obbligatorietà delle spese, devono necessariamente esporre i costi e richiederne il rimborso?</p>	
<p>17. È possibile rendicontare sul Fondo Povertà gli interventi per nuclei che hanno stipulato un Patto di Inclusione ma per le quali il beneficio economico non è più attivo (per varie motivazioni: termine fisiologico, rinuncia, decaduto)?</p>	<p>È possibile attivare con le risorse del Fondo Povertà interventi per il nucleo familiare il cui beneficio Rei/RdC non è più attivo solo nel caso in cui tali interventi fossero già previsti o rappresentino una naturale prosecuzione del Progetto personalizzato, oggi Patto per l'Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario. Infatti, come previsto dall'art. 6, comma 7 del decreto legislativo 147/2017, "il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico". Dunque, se la decadenza è avvenuta per il venir meno delle condizioni economiche di bisogno, ma era già stato attivato con il nucleo familiare un Patto per l'Inclusione sociale (PaIS) che prevedeva l'attivazione di interventi che continuano ad essere necessari, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 14 del DL. 4/2019 e dall'art. 6, comma 7 del d. lgs. 147/2017, l'intervento può essere messo a carico del Fondo povertà con la dovuta motivazione. Se la decadenza, invece, è avvenuta per mancanza di requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza, non è possibile attivare interventi a valere sul Fondo povertà.</p>
<p>18. Oltre alla Quota Servizi 2019, può essere utilizzata anche la Quota Servizi 2018 per il potenziamento dei sistemi informativi e quelle per l'attivazione e la realizzazione dei PUC nel caso in cui, soddisfatti tutti i livelli essenziali, vi siano ancora risorse disponibili. Esistono dei vincoli? In quale tipologia di intervento devono essere rendicontati nella Piattaforma Multifondo?</p>	<p>Non sussistono vincoli percentuali in riferimento all'utilizzo della QSFP2018 per i PUC, se non il previo rispetto dei livelli essenziali previsti (potenziamento del servizio sociale professionale, gli interventi e servizi ex articolo 7 del D. Lgs. 147/2017 ed il potenziamento del segretariato sociale). Ai fini della rendicontazione nella Piattaforma Multifondo, queste spese sono da inserire nella voce "Interventi".</p>